



REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA  
**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “Fratelli TESTA”**  
*Liceo Classico – Liceo Scientifico – Liceo Linguistico - Liceo Scienze Umane*  
*Liceo Scienze Umane con opzione economico-sociale*  
Viale Itria 2A 94014 Nicosia (En) Tel.: 0935647258 Fax 0935630119  
<http://www.liceotesta.edu.it> e-mail: [enis01900t@istruzione.it](mailto:enis01900t@istruzione.it)  
e-mail certificata: [enis01900t@pec.istruzione.it](mailto:enis01900t@pec.istruzione.it)  
C.F. 91052080867 C.M. ENIS01900T

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "FRATELLI TESTA"-NICOSIA  
**Prot. 0000054 del 08/01/2022**  
V-4 (Uscita)

Agli Studenti  
Ai Genitori  
Al Personale docente  
Al personale ATA  
Alla RSU  
Alla RLS  
Al Sito Web

Oggetto: Note operative per l’attivazione del Piano per la Didattica Digitale Integrata dal 10 gennaio al 19 gennaio 2022.

Visto l’art. 21 della L. 59 del 15.03.1997;

Visto il D.P.R. n. 275 del 08.03.1999;

Visto l’art. 25 del D. Lgs. n. 165 del 31.03.2001;

Visto il D. Lgs. n. 81/2008;

Visto il CCNL scuola vigente;

Vista l’ipotesi di CCNI;

Visto l’art. 1, co. 1, del D.L. 6 agosto 2021, n. 111;

Vista l’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 1 del 7 gennaio 2022;

Visto il Decreto dell’Assessore dell’Istruzione e della Formazione Professionale n. 2 del 5 gennaio 2022;

Vista l’Ordinanza di sospensione delle attività didattiche in presenza del Sindaco del Comune di Nicosia del 08 gennaio 2022;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da Covid-19;

Considerato che il Dirigente Scolastico ha il compito di assicurare la funzione dell’istituzione scolastica dal punto di vista didattico,

dal 10 al 19 gennaio 2021 gli studenti svolgeranno le attività didattiche in modalità telematica,

secondo il Piano per la Didattica Digitale Integrata.

La DDI si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89, per come declinate dalla ns. Istituzione scolastica nell’apposito Piano scolastico, approvato dai Collegi dei docenti del 19 ottobre 2020 e del 10 settembre 2021, che rappresenta lo strumento organizzativo che la scuola si è data per garantire il diritto all’istruzione, adottando nello specifico una unità oraria di 45 minuti per garantire opportune pause tra le lezioni sincrone.

Il personale docente è comunque tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle prestazioni connesse all’esercizio della professione docente. In particolare, il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe.

Per la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico. Ai genitori e agli studenti si ricorda che anche le assenze registrate in modalità telematica contribuiranno al raggiungimento del limite massimo consentito per l’ammissione allo scrutinio finale.

Agli studenti si raccomanda il massimo e rigoroso rispetto del regolamento relativo alle attività telematiche, che di seguito, in sintesi, si riportano:

1. È proibito effettuare registrazioni video e/o audio o scattare fotografie durante le lezioni in live;
2. È proibito condividere ad altri soggetti non autorizzati i link di connessione alle video lezioni;
3. È obbligatorio utilizzare le piattaforme di Didattica a Distanza in maniera corretta e civile;
4. È proibito trasmettere immagini e/o materiale che possa offendere anche in maniera indiretta altre persone;
5. È proibito interferire sul lavoro dei propri docenti e su quello dei propri compagni;
6. È proibito violare la riservatezza degli altri compagni;
7. Gli eventuali elaborati prodotti devono essere esclusivamente consegnati rispettando le modalità indicate dal docente della materia;
8. È proibito condividere gli elaborati di cui sopra con altri soggetti estranei al gruppo classe;
9. Tutto il materiale audiovisivo ricevuto è riservato esclusivamente agli alunni della classe ed è consentito l'uso solo per uso didattico e privato. Il materiale didattico, protetto dalle vigenti norme in materia di diritto d'autore, inviato a scopi esclusivamente didattici, è assolutamente vietato divulgarlo a terzi in qualsiasi forma. Ogni utilizzo diverso a tale scopo sarà perseguito.

Si ricorda, infine, il rispetto, da parte di tutti, delle regole valide per tutti i trattamenti contenute nel Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR 679/16).

Il Liceo "F.lli Testa" continua a essere aperto, e in presenza, nell'Istituzione scolastica, opera il personale docente e ATA.

Resta, quindi, salva la possibilità di svolgere attività in presenza per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione del 7 agosto 2020, n. 89, nonché dall'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione del 9 ottobre 2020, n. 134, garantendo comunque il collegamento a distanza con gli alunni della medesima classe che sono in didattica digitale integrata.

È quindi consentito agli studenti che si trovano in particolari condizioni di natura personale o socio-economica di poter frequentare le attività didattiche in presenza.

Gli studenti che faranno richiesta di frequenza in presenza, muniti di proprie cuffie audio (le cuffie del cellulare), accederanno alla classroom della propria classe da un pc messo a loro disposizione nei laboratori multimediali della sede centrale. Gli assistenti tecnici predisporranno i laboratori.

Stessa facoltà di svolgere la lezione in presenza è data anche agli insegnanti, soprattutto al personale a tempo determinato che non ha usufruito della Carta del docente, che si trovano in particolari condizioni di difficoltà di fruizione del collegamento digitale.

Per quanto attiene lo status del personale collocato in quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario (QSA), il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dispone, all'articolo 87, che *"il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporta"*.

Anche l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con proprio messaggio del 9 ottobre 2020, n. 3653, ha evidenziato che lo stato di quarantena *"non configura un'incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell'attività lavorativa"*. Seppure la nota si riferisca al settore privato, individua uno stato inequivocabile che riguarda la persona del lavoratore.

Ne deriva che, fino all'eventuale manifestarsi dei sintomi della malattia, benché il periodo di quarantena sia equiparato, come si è visto, al ricovero ospedaliero, il lavoratore non è da ritenersi incapace temporaneamente al lavoro ed è dunque in grado di espletare la propria attività professionale in forme diverse.

Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell'Istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico  
Giuseppe Chiavetta

